

PROGETTO INNOCENTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE

PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SILVESTRI Giovanni
Presidente del 04/02/2 - - Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTE - - Dott.
ROMBOLA' Marcello Consigliere N. - - Dott. BONITO Francesco M.S. rel.
Consigliere REGISTRO GENER - - Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 28777/2 - -
ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da: 1) B.V. N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n. 651/2009 TRIB.
SORVEGLIANZA di BARI, del 15/06/2009; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.
BONITO Francesco Maria Silvio; lette le conclusioni del PG Dott. BUA Francesco che ha
chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 15.06.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza proposta da B.V. volta alla sospensione della esecuzione della pena, ai sensi dell'[art. 147 c.p.](#), sul rilievo che gli accertamenti medici peritali avevano escluso l'incompatibilità delle patologie denunciate dall'istante con il regime di detenzione carceraria, che esse patologie non implicavano, con la detenzione dell'interessato, sofferenze contrarie al senso di umanità e che, infine, persisteva una acclarata pericolosità sociale del detenuto, condannato per il reato di cui all'[art. 416-bis c.p.](#) ed appartenente al clan malavitoso noto come clan dei casalesi.

Propone ricorso per cassazione il B., assistito dai suoi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza perchè viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge e difetto di motivazione. Deduce, in particolare la difesa ricorrente, che le conclusioni del consulente di ufficio risulterebbero accreditare uno stato di palese gravità del quadro clinico e che da ciò rinverrebbe l'incompatibilità di esso con la detenzione carceraria e, soprattutto la violazione del suo diritto ad un trattamento non contrario al senso di umanità, atteso altresì la sua incapacità ad avere cura di se stesso ed a comprendere il senso stesso della detenzione, attesa la degenerazione della sue capacità cerebrali.

Il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2. La doglianza appare fondata.

Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena, secondo la disciplina portata dagli artt. [146](#) e [147 c.p.](#), può essere provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente, sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti. Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l'istanza del ricorrente sulla considerazione che le risultanze diagnostiche peritali erano nel senso della compatibilità delle condizioni di salute dell'interessato con lo stato di detenzione, che non ricorrevano violazioni del diritto alla salute ed a trattamenti non contrari al senso di umanità e che il B. è persona socialmente pericolosa per i suoi precedenti, per le notizie di polizia acquisite e per la sua nota appartenenza al clan dei casalesi.

Le conclusioni del tribunale sono state poi supportate dalla descrizione delle patologie riscontrate e dalla motivazione, a sostegno della decisione assunta, per la quale si esclude che nel caso di specie ricorra sia l'ipotesi di differimento obbligatorio disciplinato dall'[art. 146 c.p.](#), n. 3, peraltro non richiesto dall'interessato, sia quella del differimento facoltativo di cui al successivo [art. 147 c.p.](#), n. 2, posto che è proprio il requisito della incompatibilità detentiva con lo stato di salute dell'istante quello distintivo tra la prima e la seconda ipotesi, in cui il legislatore ha contemplato la fattispecie secondo cui, pur potendosi astrattamente ritenere la compatibilità tra patologie accertate e stato di detenzione, purtuttavia la presenza di una "grave infermità fisica" può consentire il differimento di quest'ultima.

Ne consegue che la questione di diritto posta dalla disciplina relativa al differimento facoltativo è quella di definire i confini della riconosciuta discrezionalità ("L'esecuzione della pena può essere differita" recita la norma di riferimento).

Orbene, sul punto non è mancata l'adeguata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato il principio che il giudice investito della delibazione della domanda per l'applicazione dell'[art. 147 c.p.](#) deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità colle possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. [32](#) e [27 Cost.](#), circostanza questa che ricorre, ad esempio, allorchè, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le condizioni di salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sé e per sé considerata, in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/2005, n. 36856; Sez. 1, 28.10.1999, Ira). E ciò considerando, inoltre, che detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale - in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni - da superare i limiti della umana tollerabilità (Cass., Sez. 1, 20.05.2003, n. 26026; [10.12.2008, n. 48203](#)).

Ed invero, il giudice a quo con motivazione pur lodevole, per ampiezza e cura argomentativi ha contraddittoriamente valutato la gravità e la specificità delle patologie accertate, dappoichè di palese evidenza che quella neurologica impedisce al detenuto di percepire financo in sé del suo stato ed il senso stesso della sua detenzione. Di qui la questione di diritto se, in relazione ad un soggetto di 76 anni di età, cerebropatico cronico su base degenerativa-vascolare, incapace di muoversi autonomamente e per il quale lo stesso tribunale riconosce essere necessarie "assistenza e sorveglianza particolarmente assidue anche e soprattutto al fine di evitare eventi traumatici tipo cadute od atro" (puntualmente verificatisi, secondo quanto denunciato dal difensore avv. Russo Frettasi, il 23.11.2008 ed il 23.2.2009) non ricorra una ipotesi, che la Corte ritiene di definire "scolastica", di trattamento detentivo contrario al senso di umanità, dappoichè ristretto in carcere un soggetto incapace di percepire la detenzione e per ciò stesso nella impossibilità assoluta di partecipare a qualsiasi trattamento rieducativo con la conseguenza della palese inutilità della detenzione stessa, sia nel suo profilo retributivo, sia, e soprattutto, nel suo ineludibile profilo risocializzante. Oltre ciò rimane la crudeltà di un trattamento fine a se stesso.

Sulla necessità che il detenuto percepisca l'effetto rieducativo del trattamento penitenziario (Cass., Sez. 1, 12.12.1996, n. 5282, rv.

206329) sulla particolare situazione delle persone anziane ultrasettantenni detenute in carcere (Cass., Sez. 1, 20.4.2001, n. 16183, rv. 218640).

Francamente contraddittoria si appalesa, altresì, la motivazione impugnata, là dove accredita una rilevante pericolosità sociale in relazione ad un soggetto nelle condizioni fisiche e di salute celebrale appena indicate e che, in regime di detenzione domiciliare, ha tenuto un comportamento, l'unico potenzialmente possibile nelle sue condizioni, del tutto coerente con la disciplina di riferimento.

3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo esame alla luce dei principi innanzi illustrati

P.Q.M.

La Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

info@progettoinnocenti.it